



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI CEFALA' DIANA**

Città Metropolitana di Palermo

**COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 86 del 14-09-2023

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 13:40, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

<b>Cangialosi Giuseppe Virgilio</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BURRIESCI SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Pin videoconferenza</b>
<b>LA BARBERA SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Pin videoconferenza</b>
<b>ALBIAN MARIA PIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>COSTANZA MARIO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>

Presiede l'adunanza il **SINDACO, Cangialosi**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, Salvatore Somma**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

**CON** votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

**Di APPROVARE**, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante;

**Indi** data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

**La Giunta Municipale** con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI CEFALA' DIANA**

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 96 del 13-09-2023

<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.
-----------------	---

**Ufficio proponente:** SETT. III - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E CASTELLO

**Regolarità tecnica**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 13-09-2023

**IL**  
**RESP.LE DEL SERVIZIO**

F.TO Gildo  
Giuseppe Caldarella

**Regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 14-09-2023

**IL RESP.LE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**

F.TO Giuseppe Caldarella

## IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni"

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 73 del 29.08.2023 la Giunta Municipale ha approvato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D.lgs. n. 267/2000);
- L'art. 243-bis comma 8, lett. b) prescrive che l'ente, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, **ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;**
- l'art. 243, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
  - a) **il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;** a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;
  - b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
  - c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente;
- l'art. 243, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che i costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), **devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;**

### DATO ATTO CHE:

- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative tariffe e contribuzioni;
- il Ministro dell'Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale stabilendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- con deliberazione n. 18/2013 della Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, è stato autorevolmente sostenuto che rientrano nella nozione di servizi a domanda individuale sia quelli *“in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorché lo stesso, invece, venga affidato a terzi”*;
- l'art. 243, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature...”*;

**TENUTO CONTO CHE** i costi comuni a più servizi devono essere imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali di ribaltamento e degli importi derivanti dalla contabilità analitica;

**PRESO ATTO** che il Ministro dell'Interno con suo Decreto 31 Dicembre 1983 ha precisato:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
  - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
  - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
- d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
- alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
  - alberghi diurni e bagni pubblici;
  - asili nido;
  - convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
  - colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
  - corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
  - giardini zoologici e botanici;
  - impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
  - mattatoi pubblici;
  - mense, comprese quelle ad uso scolastico;
  - mercati e fiere attrezzati;
  - parcheggi custoditi e parchimetri;
  - peso pubblico;
  - servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
  - spurgo di pozzi neri;
  - teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
  - trasporti di carni macellate;
  - trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
  - uso di locali adibiti stabilmente e esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

#### **ATTESO CHE**

- in ogni caso, anche nei servizi a domanda individuale, **per i quali l'ente locale non ha l'obbligo di istituirli ed organizzarli, occorre definire il concorso dei cittadini alla copertura dei costi** e pertanto il Comune deve, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, individuare il costo complessivo del servizio e stabilire in quale misura percentuale tale costo è finanziabile con risorse comunali e in quale misura è invece finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza;
- il sopra citato orientamento trova assoluto ed inequivoco riscontro nella stessa giurisprudenza amministrativa, ad avviso della quale, in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti "...saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537);

#### **PRESO ATTO:**

- della Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 07/10/2019 n. 25 con la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a

carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, **di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano**;

- della deliberazione n. 46 del 2019 della Sezione Regionale di controllo del Piemonte nella quale è stato enunciato il principio che “il servizio di trasporto pubblico scolastico deve avere a fondamento **una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti**, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio”, a seguito di richiesta di parere dell'ANCI Nazionale, in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se “la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.145”;

- con deliberazione n. 18/2013 della Corte dei Conti Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, è stato autorevolmente sostenuto che rientrano nella nozione di servizi a domanda individuale sia quelli “*in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorché lo stesso, invece, venga affidato a terzi*”;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con deliberazione n. 81 del 06.09.2023 la Giunta Municipale ha disposto l'attivazione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle classi dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado del comune di Cefalà Diana per l'anno scolastico 2023/2024;

- il servizio viene considerato, non il semplice adempimento di una norma ma piuttosto uno dei punti cardine del funzionamento di una scuola per le implicazioni nella condivisione, conoscenza degli altri e rispetto reciproco che si attuano nella semplicità dell'accostamento ai pasti in comunione con gli altri;

- il servizio di mensa scolastica persegue l'obiettivo di fornire un servizio adeguato sotto il profilo nutrizionale e qualitativo, che sia anche un momento di socializzazione e di educazione alimentare per gli alunni, in modo da garantire la qualità con costi sostenibili e contenuti;

- il Comune non dispone né dei mezzi né di personale per erogare direttamente il predetto servizio e, pertanto, deve provvedere mediante affidamento a terzi;

**RILEVATO CHE**, relativamente ai servizi a domanda individuale sopra citati risulta per l'anno 2023 la seguente situazione economico-finanziaria:

<b>SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE REFEZIONE SCOLASTICA</b>			
<b>Entrata a.s. 2023/2024</b>	<b>Costi a.s. 2023/2024</b>		<b>Rapporto %</b>
Tariffe Refezione scolastica	Personale	Beni e servizi	<b>ric./costi</b>
€ 21.945,00	€ 7.397,07 (utilizzo 25% n. 1 Categoria C)	€ 36.575,00	49,91 %
<b>€ 21.945,00</b>	<b>€ 43.972,07</b>		<b>49,91 %</b>

**DATO ATTO CHE**, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe comunali;

**RILEVATO** che l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegare al bilancio annuale di previsione tra l'altro “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di

reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**RILEVATO CHE** con proprio decreto il Ministero dell'Interno ha disposto l'ulteriore differimento al 15 Settembre 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

**STANTE CHE** sarà effettuata in sede di rendiconto della gestione 2023 la verifica del tasso di copertura effettivo dei costi sostenuti;

**DATO ATTO CHE** l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

**ACCERTATO:**

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 3° Settore ai sensi dell'art. 147 bis e 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/ 2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del 2° Settore ai sensi dell'art. 1 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/ 2000;

**VISTA** la L.R. n.48/91;

**VISTO** il D.Lgs.vo n. 267/2000;

**VISTA** la L.R. n.30/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

**RITENUTO** di provvedere in merito

**PROPONE**

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **DI PREVEDERE CHE** le entrate, i costi e la percentuale di copertura relativamente al servizio di refezione scolastica, per l'anno 2023, possono essere così sintetizzati:

<b>SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE REFEZIONE SCOLASTICA</b>			
<b>Entrata a.s. 2023/2024</b>	<b>Costi a.s. 2023/2024</b>		<b>Rapporto %</b>
Tariffe Refezione scolastica	Personale	Beni e servizi	<b>ric./costi</b>
€ 21.945,00	€ 7.397,07 (utilizzo 25% n. 1 Categoria C)	€ 36.575,00	49,91 %
<b>€ 21.945,00</b>	<b>€ 43.972,07</b>		<b>49,91 %</b>

3. **DI DARE ATTO CHE**, secondo l'importo delle tariffe e delle contribuzioni dei servizi a domanda individuale attualmente in vigore, le entrate e costi previsti sono tali da assicurare una copertura complessiva dei servizi a domanda individuale sinora attivati, superiore alla percentuale di copertura minima del 36%, prevista dall'art. 243, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, essendo in via previsionale pari al **49,91%**;
4. **DI APPROVARE** le tariffe dei servizi a domanda individuale refezione scolastica per l'anno 2023 come da tabella allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**);
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del 3° Settore il compito di realizzare le entrate derivanti dalle tariffe e contribuzioni previste per il servizio di refezione scolastica;
6. **DI DARE ATTO CHE**, in sede di rendiconto dell'esercizio 2023, si procederà alla verifica dei livelli effettivi di copertura dei costi del menzionato servizio;
7. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;
9. **DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

IL PROPONENTE

F.TO Gildo Giuseppe Caldarella



Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.TO SALVATORE BURRIESCI

IL SINDACO  
F.TO Giuseppe Virgilio Cangialosi

IL Segretario Comunale  
F.TO Salvatore Somma

---

Affissa all'Albo Pretorio il

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li 14-09-2023

**IL MESSO COMUNALE**

F.TO RITA MARIA VISOCARO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li

**IL Segretario Comunale**

F.TO Salvatore Somma

---

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li

**IL MESSO COMUNALE**

F.TO RITA MARIA VISOCARO

**IL Segretario Comunale**

F.TO Salvatore Somma

---

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 14-09-2023

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li 14-09-2023

**IL Segretario Comunale**

F.TO Salvatore

Somma

---